



ALTO RAPPRESENTANTE
DELL'UNIONE EUROPEA
PER GLI AFFARI ESTERI
E LA POLITICA DI SICUREZZA

Bruxelles, 18.2.2015
JOIN(2015) 4 final

2015/0038 (NLE)

Proposta congiunta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione dell'Unione nel Consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, in merito all'adozione di una raccomandazione sull'attuazione dell'agenda di associazione UE-Ucraina

RELAZIONE

Le relazioni tra l'UE e l'Ucraina si basano attualmente sulle parti dell'accordo di associazione che sono applicate in via provvisoria¹, sulle parti dell'accordo di partenariato e di cooperazione (APC)² ancora in vigore, nonché sul quadro della politica europea di vicinato. Dopo la firma dei capitoli politici dell'accordo di associazione UE-Ucraina al vertice europeo del 21 marzo 2014, le Parti hanno firmato le rimanenti sezioni dell'accordo, compresa quella relativa alla zona di libero scambio globale e approfondito, a margine del vertice europeo del 27 giugno 2014. Il 16 settembre 2014, l'accordo di associazione è stato ratificato dal parlamento ucraino e il Parlamento europeo ha dato il suo consenso, permettendo l'applicazione in via provvisoria delle disposizioni pertinenti dell'accordo di associazione a decorrere dal 1° novembre 2014, e della parte relativa alla zona di libero scambio globale e approfondito a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Per garantire che l'UE e l'Ucraina possano beneficiare pienamente dell'accordo sin dalla sua applicazione parziale provvisoria, l'agenda di associazione (la versione precedente) è stata adottata dal Consiglio di cooperazione UE-Ucraina il 23 novembre 2009. Il capitolo operativo è stato modificato a più riprese e l'ultimo aggiornamento è stato approvato dal Consiglio di cooperazione UE-Ucraina svoltosi a Lussemburgo il 24 giugno 2013.

Alla luce dei recenti sviluppi (l'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione e l'urgente necessità di riforme in Ucraina) l'aggiornamento dell'agenda di associazione per tener conto delle attuali relazioni tra l'UE e l'Ucraina è diventato un'importante priorità politica.

L'obiettivo dell'agenda di associazione consiste nel preparare e nell'agevolare l'attuazione dell'accordo di associazione, delineando un quadro pratico che consenta di realizzare gli obiettivi generali di associazione politica e di integrazione economica, e nel fornire un elenco di priorità su cui collaborare settore per settore.

L'agenda di associazione è anche uno strumento per monitorare e valutare i progressi compiuti dall'Ucraina nell'attuare l'accordo di associazione UE-Ucraina, raggiungere gli obiettivi generali di associazione politica e di integrazione economica, garantire il rispetto dei valori comuni e assicurare la convergenza con l'*acquis* dell'UE in settori specifici, come previsto nell'accordo di associazione.

Il fatto che l'agenda di associazione si concentri su un numero più ristretto di priorità non incide sulla portata o sul mandato dei dialoghi in corso nel quadro dell'APC o di altri accordi, né dovrebbe pregiudicare l'adempimento degli impegni previsti dall'accordo di associazione o dalla zona di libero scambio globale e approfondito.

L'alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione chiedono al Consiglio di adottare il progetto di decisione del Consiglio allegato al presente documento.

¹ GU L 161 del 29.5.2014, pag. 1; GU L 278 del 20.9.2014, pag. 1;

² GU L 49 del 19.2.1998, pag. 1;

Proposta congiunta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione dell'Unione nel Consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, in merito all'adozione di una raccomandazione sull'attuazione dell'agenda di associazione UE-Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ("l'accordo di associazione"), in particolare l'articolo 463,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di associazione è stato firmato il 21 marzo 2014 e il 27 giugno 2014.
- (2) In attesa della sua entrata in vigore, l'accordo di associazione è applicato in via provvisoria, in conformità della decisione 2014/295/UE del Consiglio³, del 17 marzo 2014, della decisione 2014/668/UE del Consiglio⁴ del 23 giugno 2014, e della decisione 2014/691/UE del Consiglio⁵, del 29 settembre 2014.
- (3) Per sostenere l'attuazione dell'accordo di associazione, le Parti hanno convenuto di negoziare un'agenda di associazione allo scopo di fornire un elenco di priorità per le iniziative congiunte del periodo 2014-2016 settore per settore.
- (4) Le Parti hanno concordato un'agenda di associazione che servirà a preparare e agevolare l'attuazione dell'accordo di associazione, e che sarà adottata dal Consiglio di associazione istituito nel quadro dell'accordo di associazione.
- (5) La posizione che l'Unione dovrà adottare nel Consiglio di associazione in merito all'adozione della raccomandazione sull'attuazione dell'agenda di associazione UE-Ucraina deve essere adottata dal Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione dell'Unione nel Consiglio di associazione istituito dall'accordo di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, in merito all'attuazione dell'agenda di

³ GU L 161/1 del 29.5.2014, pag. 1.

⁴ GU L 278/1 del 20.9.2014, pag. 1.

⁵ GU L 289/1 del 3.10.2014, pag. 1.

associazione, si basa sulla proposta di raccomandazione del Consiglio di associazione allegata alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*